

STATUTO "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MONTESACRO" C.S.A.

PREMESSA

1. "Associazione di Promozione Sociale Montesacro" C.S.A. - APS (di seguito Associazione), è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del DLGS n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del suo Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale".
2. Il presente statuto è conforme alla legge regionale del Lazio 11/2016 e a quanto disciplinato dalla DGR del Lazio n. 452 del 14/07/2020, in tema di "linee guida regionali per i centri anziani del Lazio"
3. "Associazione di Promozione Sociale Montesacro" C.S.A -APS è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di ROMA presso il Centro Sociale Anziani MONTESACRO in Via Isola Bella, n° 7. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 1 – DURATA

1. L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, ed esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) del DLGS 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 in particolare attraverso la gestione di un centro sociale per anziani pubblico.
2. L'Associazione è democratica, laica, indipendente e apartitica.
3. L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' SOCIALI

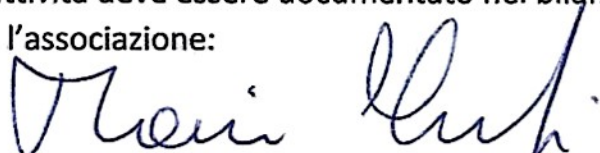
Al fine di conseguire le proprie finalità, l'Associazione svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, ecc.);
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;
- i) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione. A titolo esemplificativo l'associazione:



- può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività del centro, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo;

- può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore;

- valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

- promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento. In tal caso:

1. Il socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

2. I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o nell'ambito di collaborazioni stabili tra il centro anziani e organizzazioni di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In tal caso l'associazione è tenuta ad assicurarli per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 4 – SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone residenti nel III Municipio di Roma Capitale, che abbiano compiuto i 60 anni senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali del Centro Anziani MONTESACRO e a osservare lo Statuto e le delibere degli Organi Sociali. Possono associarsi anche le persone minori di 60 anni, interessate alla funzione aggregativa e inclusiva del centro anziani, purché maggiori di 50, e comunque nel limite massimo del 20% del totale dei soci. Possono associarsi anche le persone anziane non residenti nel territorio indicato dal presente comma, purché la percentuale di soci residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione, Municipio per Roma capitale, Comune) sia superiore al 70%.

2. Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e di dare risposta entro 30 giorni dalla domanda. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto e adeguatamente motivato.

3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso al Consiglio Direttivo o al Collegio dei revisori dell'associazione (qualora sia stato eletto), che hanno 90 giorni di tempo, dalla data di presentazione del ricorso, per pronunciarsi.

4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente statuto.

5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto, e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.

6. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso, se versata entro il 30 settembre. In caso contrario la sua validità scade il 31 dicembre dell'anno successivo.

7. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima della pronuncia positiva del Direttivo sull'istanza di adesione;

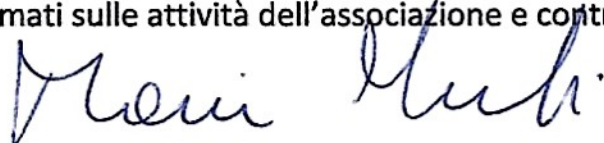
8. Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento interno di cui al successivo articolo 16.

9. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:

- a. di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b. di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;



- c. di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi ad essere eletti negli stessi.
 - d. di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali
 - e. di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.
 3. I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) dimissioni volontarie o decesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:
 - i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
 - ii. l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.
2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.
3. Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento interno.
4. Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei Soci
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - Il Vicepresidente
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore)
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, eventualmente, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

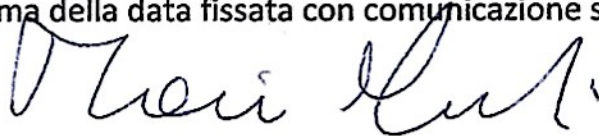
1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'associazione e massima espressione della sua democraticità e partecipazione;
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

Handwritten signature

3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale e comunicazione scritta a ciascun socio (posta, telegramma, fax, mail, WhatsApp, ecc.).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei Soci in regola con il versamento della quota associativa; in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci iscritti nel libro soci e in regola con il versamento della quota associativa, mentre in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
7. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di cinque deleghe se trattasi di organismo con più di 500 associati, 3 deleghe per un numero inferiore di associati.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15 e 17.
9. Le votazioni sono palesi, tranne che per la elezione degli organi, e per le decisioni riguardanti la esclusione di un socio. Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
11. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
 - a. Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione;
 - b. Approvare il regolamento interno di cui al successivo articolo 16;
 - c. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - d. Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero.
 - e. Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;
 - f. Stabilire la misura della quota sociale annuale;
 - g. Approvare il rendiconto di cassa entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale o l'eventuale bilancio sociale;
 - h. Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'Associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
 - i. Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - j. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - k. Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
 - l. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.
2. È composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra i propri soci.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I singoli componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi i casi di



comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.

5. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. Assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;
- b. Proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
- c. Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 6;
- d. Predisporre la documentazione contabile nelle forme previste dal Titolo II, articolo 13 del Codice del Terzo Settore o, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- e. Predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- f. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- g. Tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;
- h. Stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;
- i. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- j. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a. Un Vicepresidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. È nominato Vicepresidente il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. Un segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e della tenuta dei libri sociali;
- c. Un tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della associazione, e della predisposizione della documentazione contabile, nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

La funzione di segretario e tesoriere può essere accorpata nel caso di numero di associati inferiore a 30.

8. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 6. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Nel caso di decadenza o dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione attraverso il conferimento della carica al primo dei non eletti nell'ultima elezione svoltasi. In mancanza di non eletti si provvederà a indire una nuova assemblea che dovrà eleggere il nuovo consigliere che rimarrà in carica fino alla fine del mandato naturale dell'organo. Nel caso di revoca, è la stessa assemblea ad eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica fino alla fine del mandato naturale dell'organo.

10. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di prolungata e contemporanea assenza di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente provvederà, tempestivamente, a convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

2. Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni e, se rieletto, può rimanere in carica per un massimo di tre mandati consecutivi.
3. Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
8. Il Presidente può delegare al Vicepresidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti, qualora un consigliere perda la qualifica di socio.
9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente fino alla naturale scadenza del mandato.

ARTICOLO 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allo stato attuale non ricorrono gli estremi, di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore; in caso di ricorrenza, si applicheranno le condizioni del presente articolo.

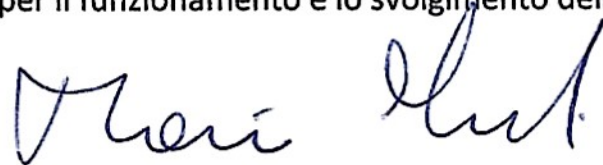
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dalla assemblea dei soci e dura in carica 3 anni, rinnovabili. È formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali.
2. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede alla integrazione del Collegio medesimo tramite la cooptazione di un nuovo componente, sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci, con le medesime modalità previste dal precedente articolo 9, comma 9. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 12 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 13 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. Contributi dei soci;
 - b. Contributi dal Comune di ROMA;



- c. Contributi da privati;
- d. Contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e. Contributi da organismi internazionali;
- f. Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti;
- g. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'Associazione di Promozione Sociale Montesacro - APS nei termini di legge;
- h. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- i. Ogni altra entrata ammessa dalla legge n. 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 14 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio dell'attività va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, la bozza del rendiconto per cassa se ricorrono le condizioni previste dall'Art 13 comma 2 del Codice del Terzo Settore, o il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Contestualmente, il Consiglio dovrà redigere la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Qualora ricorrano gli estremi, di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la documentazione descritta al P.to 2, deve essere messa a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.
4. La bozza del rendiconto o il bilancio sociale devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultata da ogni socio.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

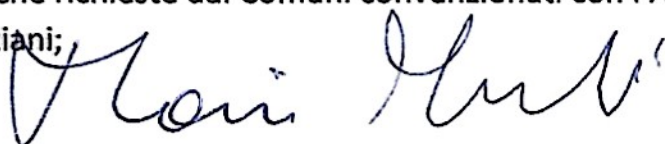
ARTICOLO 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 16 – REGOLAMENTO INTERNO

L'assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del consiglio direttivo, che dovrà prevedere almeno:

- a) Modalità di elezione degli organi;
- b) Rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali, se possibile;
- c) Criteri di eventuale rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d) Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e) Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza;
- f) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
- g) Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS. di settore;
- h) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;
- i) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori qualora quest'ultimi siano stati nominati ricorrendo i requisiti previsti all'art. 31 del Codice del Terzo Settore
- j) Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Anziani;



k) Ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

ARTICOLO 17 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera Assembleare assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Mani Hub

